



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 402 del 05/06/23

Oggetto: Approvazione del documento *“Istruzioni per l’acquisizione dei pareri di compatibilità idrogeologica dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”* di recepimento, nella parte terza, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* che all’art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, le competenti Autorità di bacino Distrettuali;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce il distretto idrografico dell’Appennino Meridionale;

VISTO l’art. 65 del D.Lgs. 152/2006 che individua nelle Autorità di bacino distrettuali il soggetto preposto alla redazione ed attuazione del Piano di bacino che ha valore di piano territoriale di settore mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali del territorio interessato;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il D.M.n.161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.lgs. 152/06;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

VISTI:

- il Decreto n. 123 del 20 marzo 2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha adottato il *Percorso di pianificazione e programmazione dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale per il governo e gestione delle Risorse Acqua e Suolo e Sistema Ambientale e Territoriale connesso*, al fine del corretto uso e sostenibilità ambientale, sociale ed economica, articolato negli strumenti di attuazione Piano Gestione Acque, Piano Gestione Rischio Alluvioni, Piano di Gestione Rischio da Frana, Piano di Gestione Sistema Costiero nonché nei temi ed azioni, trasversali ai suddetti piani, tra cui: *analisi del sistema fisico di riferimento, subsidenza, cavità, trasporto solido, erosione dei suoli, siti inquinati, sistema ambientale-territoriale e culturale, ecc.*;

- il Decreto Segretariale n. 592 del 16/11/2020, con il quale l’Autorità di Bacino ha definito ed approvato il documento inerente alla “*Progettazione del Piano di Bacino Distrettuale e dei relativi Piani di Gestione*”;

- il Piano di Gestione delle Acque II aggiornamento -III Ciclo di gestione- adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021 per il quale è in fase di pubblicazione il DPCM di approvazione;

- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni -I aggiornamento- II Ciclo, approvato con DPCM del 01.12.2022, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 08.02.2023;

CONSIDERATO che:

- nell’ambito del Distretto dell’Appennino Meridionale risultano approvati e/adottati i Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali, di cui alla Legge n. 183/89, ed i Piani di Gestione su richiamati, tutti pubblicati sul sito web istituzionale dell’Amministrazione (www.distrettoappenninomeridionale.it);

- l’Autorità di Bacino Distrettuale, in relazione ai propri compiti di cui al D.lgs. 152/06 e alla L. 221/15, oltre ai Piani di Gestione Acque e Gestione Rischio Alluvioni, ha in corso l’aggiornamento e omogeneizzazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino, la predisposizione dei “Piani di Gestione per il Rischio da Frana”, il “Piano di Gestione del Sistema Costiero” e progetti specifici in tema di acque, suolo, mitigazione e gestione rischio idrogeologico, sostenibilità ambientale, patrimonio infrastrutturale, gestione dei sedimenti, subsidenza e cavità, nonché la predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale;

- il Piano di bacino, redatto dall’ Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’art. 63, c.4, del D.Lgs. 152/2006 realizza le finalità indicate all’articolo 56 e, in particolare, contiene tra l’altro l’indicazione delle zone da



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

- pertanto, qualsiasi azione o intervento, finalizzato ad obiettivi di difesa, conservazione, tutela della risorsa idrica e risorsa suolo, uso delle risorse naturali, tutela dell'ambiente, deve essere preventivamente verificato sul piano tecnico e della coerenza con i Piani redatti a cura delle Autorità di bacino;

- l'Autorità di bacino distrettuale ai sensi del comma 10, lettera b, dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 esprime parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

- nell'esercizio delle attività di propria competenza l'Autorità di Bacino Distrettuale è chiamata frequentemente ad esprimere il proprio parere di compatibilità idrogeologica con la pianificazione di bacino nell'ambito di procedimenti concessori o autorizzativi posti in essere da altre Amministrazioni pubbliche, configurandosi di fatto come un endoprocedimento di questi ultimi;

RILEVATO che:

-la pianificazione di Bacino e di Distretto, ad oggi sviluppata dall'Autorità di Bacino Distrettuale, d'intesa con gli Enti territorialmente competenti, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico attraverso gli strumenti ad oggi elaborati e vigenti ed alle attività in corso per l'aggiornamento ed integrazione di quest'ultimi ed elaborazioni di strumenti ex novo;

- l'Autorità di Bacino distrettuale, ai fini del puntuale assolvimento degli ordinari compiti istituzionali alla stessa assegnati dalla vigente normativa, considerata la consistente mole di istanze che settimanalmente le pervengono, anche in ragione della notevole estensione del territorio di propria competenza, ha ritenuto necessario specificare attraverso la redazione di un documento di indirizzi, le modalità di presentazione delle richieste di pareri di compatibilità idrogeologica e la documentazione minima e imprescindibile necessaria al fine di rendere più rapido l'esame istruttorio delle suddette richieste formulate dagli Enti territoriali;

RITENUTO, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo, di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.i., nonché dei principi di efficacia, efficienza e speditezza dell'azione amministrativa, di dover perseguire:

- l'uniformità nelle istanze di richiesta di pareri di compatibilità idrogeologica all'Autorità di bacino su tutto il territorio distrettuale;
- la dematerializzazione delle suddette istanze (ex art. 42, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice della Amministrazione Digitale - CAD);
- la semplificazione delle relative procedure (ex DL 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120, e DL 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108).

CONSIDERATO che:

- si è dunque resa necessaria la redazione di un documento di "*Istruzioni per l'acquisizione dei*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

pareri di compatibilità idrogeologica dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale" predisposto dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'AdB contenente specifiche sulla tipologia dei pareri espressi dall'Autorità di Bacino, indicazioni sulle modalità di presentazione delle richieste di parere, degli elaborati ritenuti necessari e relativi contenuti;

- a seguito della presentazione del succitato documento nella seduta della Conferenza Operativa del 14/02/2023 e delle osservazioni espresse da alcuni componenti in tale sede, la stessa, su proposta del Segretario Generale, ha convenuto sulla opportunità di rinviare l'espressione del parere di competenza alla seduta successiva, per ulteriori valutazioni ed eventuali integrazioni;

VISTE le osservazioni espresse nella seduta della CO del 14.02.2023 e quelle successivamente pervenute per le vie brevi, che hanno richiesto la stesura di un ulteriore testo aggiornato, che è stato sottoposto all'attenzione della Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023;

CONSIDERATO che la Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023 con Delibera n. 11 ha espresso parere favorevole sulla versione definitiva del documento "*Istruzioni per l'acquisizione dei pareri di compatibilità idrogeologica dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*".

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare il documento "*Istruzioni per l'acquisizione dei pareri di compatibilità idrogeologica dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*", allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

Lì,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ISTRUZIONI PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Premesso:

- che con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183 (*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*), e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali questa relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- che il D.Lgs. 152/2006, ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di un razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ad essi connessi;
- che l'art. 65 del D.Lgs. 152/2006 individua nelle Autorità di bacino distrettuale il soggetto preposto alla redazione ed attuazione del Piano di bacino che ha valore di piano territoriale di settore mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali del territorio interessato;
- che il Piano di bacino, redatto dalla Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, c.4, del D.Lgs. 152/2006 realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene tra l'altro l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- che, pertanto, qualsiasi azione o intervento, finalizzato ad obiettivi di difesa, conservazione, tutela della risorsa idrica e risorsa suolo, uso delle risorse naturali, tutela dell'ambiente, deve essere preventivamente verificato sul piano tecnico e della coerenza con i Piani redatti a cura delle Autorità di bacino;
- che nell'esercizio delle attività di propria competenza l'Autorità di bacino distrettuale è chiamata frequentemente ad esprimere il proprio parere di compatibilità idrogeologica con la pianificazione di bacino nell'ambito di procedimenti concessori o autorizzativi posti in essere da altre Amministrazioni pubbliche, configurandosi di fatto come un endoprocedimento di questi ultimi;
- che l'Autorità di bacino distrettuale ai sensi del comma 10, lettera b, dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 esprime parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- che nell'ambito del Distretto dell'Appennino Meridionale risultano approvati e/adottati i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali, di cui alla Legge n. 183/89, ed i Piani di Gestione, tutti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Amministrazione (www.distrettoappenninomeridionale.it);



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- che l'Autorità di bacino distrettuale, ai fini del puntuale assolvimento degli ordinari compiti istituzionali alla stessa assegnati dalla vigente normativa, considerata la consistente mole di istanze che settimanalmente le pervengono, anche in ragione della notevole estensione del territorio di propria competenza e del non sufficiente organico, ha necessità di specificare, con l'emanazione delle presenti *Istruzioni*, le modalità di presentazione delle richieste di pareri di compatibilità idrogeologica e la documentazione minima e imprescindibile necessaria al fine di rendere più rapido l'esame istruttorio delle suddette richieste formulate dagli Enti territoriali;

Ritenuto, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo, di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dei principi di efficacia, efficienza e speditezza dell'azione amministrativa, di dover perseguire:

- l'uniformità nelle istanze di richiesta di pareri di compatibilità idrogeologica all'Autorità di bacino su tutto il territorio distrettuale;
- la dematerializzazione delle suddette istanze (ex art. 42, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice della Amministrazione Digitale - CAD);
- la semplificazione delle relative procedure (ex DL 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120, e DL 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108).

Nelle more di un'organica revisione dei vigenti Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e sino alla approvazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 66 del D.lgs. 152/2006,

si dispone quanto segue

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale esprime il proprio parere sugli interventi finalizzati ad obiettivi di difesa, conservazione, tutela della risorsa idrica e risorsa suolo, uso delle risorse naturali, tutela dell'ambiente, nei soli casi previsti dalle norme di attuazione dei piani stralcio approvati e vigenti, come pubblicati sul proprio sito web¹, con specifico riguardo alla coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino; nonché in relazione ai piani e programmi di cui all'art. 63, c. 10, lett. b) del D.Lgs. 152/2006.
 - 1.a) Sono esclusi dal novero di detti pareri di compatibilità idrogeologica quelli sottratti alla competenza dell'Autorità da specifiche disposizioni di legge.
 - 1.b) Non rientrano nei casi individuati al punto 1) le attività istruttorie ed i conseguenti pareri di cui al DPCM 27 settembre 2021 e quelli relativi ad iniziative del MASE in materia di tutela del suolo.
2. Tutte le richieste di parere, di cui al punto 1, devono essere inoltrate, in formato digitale a mezzo PEC, all'Autorità di bacino distrettuale esclusivamente dall'Ente pubblico di competenza, nell'ambito dei procedimenti avviati su iniziativa di soggetti sia pubblici che privati, ed essere necessariamente corredate, oltre che degli elaborati di progetto e degli studi di compatibilità idrogeologica eventualmente prescritti dalle norme dei PAI, della

¹ <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/>



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

seguinte specifica documentazione, pena la loro inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda:

- 2.a) istanza formulata, possibilmente sulla base del “*Modello richiesta parere*”, scaricabile dal sito web istituzionale dell'Amministrazione, nella quale risultino esplicitate le motivazioni della richiesta di parere all'Autorità di bacino distrettuale e precisato il procedimento, di cui è titolare l'Ente pubblico richiedente, nell'ambito del quale è prevista l'acquisizione del suddetto parere, ovvero gli estremi della norma ai sensi della quale la richiesta viene formulata; in assenza delle suddette motivazioni e/o precisazioni la domanda sarà ritenuta infondata e non si procederà ad avviarne l'istruttoria;
- 2.b) sintetica descrizione dell'oggetto dell'istanza finalizzata al rilascio del parere ed indicazione dei vigenti piani stralcio interessati, ovvero chiara elencazione degli elaborati da cui ciò possa essere desunto;
- 2.c) ubicazione grafica dell'intervento/opera oggetto dell'istanza di parere su stralcio cartografico di almeno uno dei vigenti piani interessati, nonché indicazione delle coordinate geografiche, rese su sistema “ED50” o “WGS84”, relative all'oggetto dell'istanza di parere, ovvero sua individuazione su Google Earth, mediante trasmissione di relativo file “.kmz”;
- 2.d) elaborati di progetto o di studio forniti in formato digitale su supporto informatico, ovvero trasmessi per PEC o ancora resi disponibili attraverso link su apposito cloud o sito web.

Tutti gli elaborati trasmessi devono essere digitalmente firmati e ad essi va altresì allegata una autocertificazione, sottoscritta digitalmente, con la quale il professionista dichiara l'ordine professionale di appartenenza. La sovra-estensione dei file firmati digitalmente deve essere “.p7m” o equivalente. I medesimi elaborati andranno contestualmente inviati anche in semplice estensione “.pdf”.

3. L'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai succitati vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni.
4. Il parere dell'Autorità di bacino distrettuale è reso sotto forma di nota firmata digitalmente entro i termini di cui all'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i., decorrenti dalla data di acquisizione della relativa istanza al protocollo informatico, ed è inviato al richiedente a mezzo PEC. Detto termine può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità. Le integrazioni dovranno essere rese entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta. Il termine massimo entro il quale l'Autorità deve rendere il proprio parere può essere prorogato di 45 giorni nei casi di particolari complessità istruttorie, previa comunicazione al richiedente.

Per quanto attiene, invece, agli strumenti generali di pianificazione territoriale o comunale ed in relazione agli strumenti di pianificazione subordinati (PTR, PTCP, PUC ecc.) si rinvia alle previsioni della vigente normativa (D.Lgs. 152/2006, art. 65, commi 4 e 5).

3/4



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Pertanto, i Comuni devono verificare la compatibilità dei propri strumenti urbanistici con le perimetrazioni delle aree a pericolosità/rischio riportate nei PAI e le relative norme d'uso, provvedendo a porre in essere le procedure e gli atti necessari alla loro osservanza; in ogni caso in sede di formazione e adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o di varianti di quelli vigenti, sono tenuti a conformarne le previsioni ai suddetti PAI.

L'Autorità di bacino distrettuale garantisce ai Comuni ed Enti territoriali, in caso di dubbi di natura tecnica o interpretativa, ogni supporto necessario ai fini della corretta impostazione/revisione dei piani di competenza dei medesimi.

Si precisa, pertanto, che saranno considerate non procedibili le richieste di parere presentate in maniera non conforme alle predette istruzioni, ovvero non corredate di tutta la documentazione sopra elencata necessaria ai fini di una spedita e compiuta valutazione da parte dei tecnici di questa Autorità di bacino distrettuale. In tal caso l'Ente richiedente riceverà a mezzo PEC avviso di improcedibilità motivata dell'istanza.

Nel caso, invece, di procedibilità dell'istanza al soggetto richiedente sarà data comunicazione, a termini di legge, dell'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile.

4/4